# CONVENZIONE ATTUATIVA ai sensi dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 139/2019 del 13/3/2019

"Attività di misura e monitoraggio geofisico, di analisi ed interpretazione di dati sismici e geofisici, didattiche e di formazione"

#### **TRA**

**Il** Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, dell'Università degli Studi di Messina (di seguito "MIFT"), con sede in Messina Via F. Stagno D'Alcontres, rappresentata dal Direttore Prof. Fortunato Neri

 $\mathbf{E}$ 

**L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (di seguito denominato "INGV") con sede e domicilio fiscale in via di Vigna Murata 605-00143 Roma, P.IVA 06838821004, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'INGV

di seguito denominate anche congiuntamente le"Parti"

#### PREMESSO CHE

- le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito, tra gli altri, quello di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina "...l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo";
- l'INGV, Ente di ricerca scientifica non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, costituito con decreto legislativo 29 Settembre 1999, n. 381, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ed è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'art.6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV, in conformità al proprio Statuto (art. 2, comma 1 lettera c) partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;
- L'Università degli Studi di Messina e l'INGV hanno stipulato la convenzione rep. di Ateneo n. 139/2019 del 13/3/2019, prot. 25751, finalizzata a rafforzare la collaborazione tra le due Istituzioni anche attraverso lo svolgimento di attività comuni e progetti bilaterali, oggetto di specifiche convenzioni attuative;
- Il Dipartimento MIFT ha come finalità lo sviluppo della cultura scientifica e dei processi formativi, ad ogni livello, nelle aree disciplinari CUN 01 (Scienze Matematiche e Informatiche), 02 (Scienze Fisiche) e 04 (Scienze della Terra). Il MIFT svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio anche mediante convenzioni, contratti, accordi e protocolli,

promuove l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;

- l'INGV sezione di Catania promuove e svolge attività di ricerca nell'ambito della geofisica e della vulcanologia; effettua servizi di monitoraggio e sorveglianza sismica e vulcanica per tutto il territorio siciliano; partecipa a progetti di ricerca sia internazionali che nazionali, collaborando con istituzioni italiane e straniere, attraverso la stipula di accordi e convenzioni; contribuisce ad un attenta diffusione della cultura scientifica attraverso pubblicazioni, sviluppo di programmi di didattica e di divulgazione delle geoscienze e attività formative in collaborazione con le università;
- Il Dipartimento MIFT e la Sezione di Catania dell'INGV perseguono lo scopo comune di promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione attraverso il comune svolgimento di progetti di ricerca per valorizzare le reciproche conoscenze e competenze nella promozione di iniziative di studio, ricerca e formazione, orientate, in modo strumentale, a caratterizzarsi quali azioni specifiche volte a perseguire ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali risultati di comune interesse in una dimensione multidisciplinare, con l'utilizzo e la messa in comune delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- Il Dipartimento MIFT e INGV Sezione di Catania intendono collaborare in relazione all'esecuzione congiunta di attività di misura e monitoraggio geofisico, di attività di analisi ed interpretazione di dati sismici e geofisici, di attività didattiche e di formazione.

# TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## Art. 2 - Oggetto

Oggetto della convenzione è l'instaurazione di una rete stabile di collaborazione tra l'INGV - Sezione Catania ed il Dipartimento MIFT dell'Università degli Studi di Messina, al fine di sviluppare e sostenere attività di ricerca di base ed applicata nell'ambito del monitoraggio geofisico, dell'analisi ed interpretazione di dati sismici e geofisici, di attività didattiche e di formazione. La collaborazione di ricerca riguarda più specificatamente lo studio della sismicità del Mediterraneo con particolare riferimento all'area dell'Arco Calabro-Peloritano, la definizione di contributi geofisici e geologici alla modellazione dei processi geodinamici, la caratterizzazione della pericolosità e del rischio sismico, ed attività di monitoraggio ambientale. Le attività didattico-formative oggetto della collaborazione saranno realizzate nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze Geologiche (classe L-30) e Magistrale in "Geophysical Sciences for SeismicRisk" (classe LM-79).

## Art. 3 - Referenti

Il responsabile scientifico dell'attività per il MIFT è la Prof.ssa Barbara Orecchio, mentre per INGV - Sezione di Catania il responsabile è il Dott. ....., che assumono il compito di curare e coordinare i rapporti tra i due Enti per la realizzazione delle attività di interesse comune

## Art. 4 - Forme di collaborazione

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a condividere risorse comuni derivanti da partecipazione o coordinamento di progetti, da esecuzione di attività sperimentali e di laboratorio, da svolgimento di attività di alta formazione.

Nell'ottica di pervenire ad una maggior sinergia e per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, le parti concordano di condividere risorse in termini di infrastrutture, logistica, strumentazioni, personale di pertinenza dei gruppi di ricerca coinvolti.

# Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le Parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il rinnovo tacito.

## Art. 6 - Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, su proposta dei rispettivi responsabili scientifici e previa delibera dei rispettivi organi competenti. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso.

#### Art. 7 - Oneri finanziari

Entrambe le parti si impegnano congiuntamente, a sostenere eventuali spese e/o rimborsi derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione durante tutto il periodo di durata della stessa. La copertura delle spese graverà su fondi di pertinenza dei gruppi di ricerca coinvolti.

# Art. 8 - Risultati dell'attività

Le Parti s'impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'INGV coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione è fatto obbligo ad entrambe le Parti di citare i collaboratori coinvolti nell'effettivo svolgimento della ricerca come co-autori.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l' opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto della presente collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

I risultati delle attività di ricerca congiunta saranno di proprietà sia dell'INGV sia del MIFT, i quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità. Appositi accordi disciplineranno nel dettaglio gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

## Art. 9 - Immagine e Riservatezza

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'INGV e MIFT si impegnano reciprocamente a non portare a conoscenza di soggetti terzi notizie di carattere riservato riguardante le reciproche organizzazioni e delle quali siano venute a conoscenza in forza della presente collaborazione.

## Art. 10 - Sicurezza e Coperture assicurative

Il personale delle due Parti, che si rechi presso una sede dell'altra parte per l'esecuzione di attività congiunte di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi alle normative e regolamenti vigenti nell'Ente ospitante in materia disciplinare, di sicurezza e di protezione sanitaria. Altresì, le Parti garantiscono reciprocamente che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di preenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei rispettivi locali.

Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## Art. 11 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per il Dipartimento MIFT dipartimento.mift@pec.unime.it;
- per INGV aoo.roma@pec.ingv.it

Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, tempestivamente, eventuali successive modifiche degli indirizzi di posta come sopra indicati.

# Art.12 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni di cui alla presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 del 10 Agosto 2018.

## Art. 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo alcuna intesa, le Parti potranno adire l'Autorità giudiziaria competente per legge.

## Art. 14 - Sottoscrizione, Registrazione ed Imposta di bollo

La presente convenzione, ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 15, della L. n. 241/1990 e s.m.i., verrà sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, e trasmessa tramite PEC.

Essa sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'INGV, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

# Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nella Convenzione generale stipulata tra Università degli Studi di Messina e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rep. di Ateneo n. 139/2019 del 13/3/2019 prot. 25751/2019, nonché alle vigenti disposizioni di legge ed alle norme regolamentari applicabili.

Dipartimento MIFT Il Direttore (Prof. Fortunato Neri)

INGV Il Presidente (Prof. Carlo Doglioni)